



UFFICIALE LA PROROGA PER I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Gentile Cliente,

la presente per comunicarLe che, lo scorso 27 giugno, il Senato ha convertito in legge il “Decreto Crescita” e pertanto è ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap, dell'Iva e del diritto annuale per l'iscrizione al Registro delle Imprese, scadenti originariamente il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

La disposizione del “Decreto Crescita” non prevede espressamente che la proroga si applichi anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro ed ai c.d. “contribuenti minimi” e ai contribuenti che applicano il regime forfetario. Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l'analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 tutti i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione.

La nuova scadenza del 30.09 vale anche per i versamenti relativi ai contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS. Pertanto sia il versamento del saldo per il 2018 che del primo acconto per il 2019 scadono il 30.09. Va tuttavia precisato che, in base a quanto era stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento nel caso di SRL non trasparenti è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS mentre le altre imposte erariali dovute (IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Alla luce di quanto sopra, non possono rientrare nella proroga dei versamenti i seguenti soggetti:

- persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti” (a titolo esemplificativo impresa familiare, associazioni professionali, società di persone, società di capitali trasparenti);
- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
- soci di società di capitali che non hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale.

Per tali soggetti rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- dell'1.7.2019 (in quanto il 30 giugno è domenica), senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 31.7.2019 (30 giorni successivi all'1.7.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per coloro invece che possono beneficiare del differimento i nuovi termini per il pagamento delle imposte sono:

- dell'30.09.2019, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del 31.10.2019 (30 giorni successivi al 30.09.2019), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l'effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

Alla luce di quanto sopra, UCS-CEA ed i suoi professionisti rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire ogni supporto necessario.

Cordialmente.

UCS-CEA